

STATUTO E REGOLAMENTO



Federazione Aziende Italiane per
l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza

COSTITUZIONE E SEDE

Art. 1

E' costituita una libera Federazione su basi apolitiche, fra le Imprese nazionali ad elevato contenuto tecnologico riguardanti i settori produttivi indicati al successivo art. 5 e tipicamente destinati a clienti istituzionali o ad essi equiparabili.

Essa assume la denominazione di **“FEDERAZIONE AZIENDE ITALIANE PER L’AEROSPAZIO, LA DIFESA E LA SICUREZZA”** con la sigla **A.I.A.D.** che nel seguito del presente Statuto si indicherà per brevità "la Federazione".

La Federazione aderisce come Federazione di primo grado alla Confederazione Generale dell’Industria Italiana assumendo il ruolo di componente del sistema della rappresentanza dell’industria italiana, come definito dallo Statuto della Confederazione stessa.

In conseguenza di ciò, la Federazione acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri soci.

La Federazione adotta il Codice etico confederale e la Carta dei valori associativi ispirando ad essi le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti ed impegna i soci alla loro osservanza.

La Federazione ha la sua sede in Roma e può costituire anche uffici in altre località, secondo le deliberazioni dei competenti organi.

La durata della Federazione è a tempo indeterminato.

SCOPI DELLA FEDERAZIONE

Art. 2

La Federazione, che non ha scopi di lucro, si propone di:

- a) rappresentare, promuovere e tutelare nelle varie sedi nazionali ed internazionali gli interessi dei Soci;
- b) rappresentare un punto di riferimento per gli organismi istituzionali e governativi e quindi presentarsi ad essi come interlocutore per la trattazione delle problematiche connesse con la politica economico-industriale dei settori di attività rappresentati;
- c) studiare i problemi fondamentali dei singoli settori esplicando in proposito anche un'attività di indagine, al fine di perseguire gli obiettivi sub d) ed e) e per la preparazione del materiale per l'attività sub h). Più generalmente nell'ambito di questa attività, verranno interessati anche i competenti enti pubblici e privati con proposte per la soluzione dei problemi suddetti;

- d) promuovere od esaminare ogni provvedimento di carattere legislativo, amministrativo, economico e finanziario che coinvolga gli interessi dei Soci, sostenendo ogni e qualsiasi intervento a favore dei Soci stessi che sia ritenuto opportuno ed instaurando i necessari rapporti con organi ed enti competenti.
Ciò al fine principale, anche se non unico, di provvedere i mezzi necessari per il finanziamento delle attività di ricerca scientifica e di sperimentazione;
- e) collaborare e svolgere azioni presso gli Enti pubblici affinché la produzione dei Soci venga adeguatamente considerata nell'ambito della programmazione nazionale economica ed industriale. Ciò anche ai fini del coordinamento delle azioni di cui sub d);
- f) svolgere opportune azioni affinché la produzione nazionale goda di reciprocità di trattamento nei Paesi delle Comunità internazionali e nei Paesi terzi con i quali l'Italia abbia accordi di collaborazione;
- g) partecipare agli organismi sia nazionali che internazionali preposti alla definizione delle normative dei singoli settori (standardizzazione, certificazione, ecc.);
- h) promuovere, attraverso azioni di stampa e di pubbliche relazioni, la divulgazione del ruolo svolto dai settori nel quadro dell'economia nazionale e della sua necessità di sviluppo, in relazione alle esigenze del progresso tecnologico ed alla possibile diversificazione d'impiego della produzione;
- i) curare ed aggiornare la raccolta di dati ed informazioni di carattere economico, legislativo e statistico di interesse per le industrie rappresentate, dandone divulgazione ai Soci anche attraverso pubblicazioni o altri mezzi di diffusione;
- j) promuovere ed organizzare la partecipazione collettiva a manifestazioni di carattere scientifico, industriale, commerciale e culturale riguardanti i singoli settori, nelle varie sedi nazionali ed internazionali;
- l) farsi promotrice o comunque assistere i Soci in iniziative tendenti a sviluppare la loro collaborazione attraverso intese di carattere finanziario, economico, commerciale e produttivo;
- m) mantenere i contatti con organizzazioni ed enti, in particolare con le similari associazioni estere, promuovendo od aderendo a quelle iniziative di carattere interassociativo che possano assicurare una migliore tutela degli interessi dei singoli settori.

La Federazione nel perseguire i propri scopi ispirerà il proprio operato ai dettami del codice etico confederale che è parte integrante del presente statuto ed alla cui osservanza sono impegnate anche le imprese associate.

SOCI

Art. 3

Possono divenire Soci effettivi tutte le imprese nazionali regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, che impieghino i propri addetti in misura superiore al 50% dell'intera occupazione in uno o più settori di cui al successivo art. 5 o che ne siano comunque, in ragione delle attività svolte, significativamente rappresentativi; possono altresì divenire Soci effettivi le Società la cui attività prevalente o comunque significativa riguarda, attraverso imprese controllate, le già richiamate categorie produttive, nonché Consorzi di Società aventi le caratteristiche di cui all'art. 1. Detti Soci costituiscono, nell'ambito della Federazione, il Settore "Aerospazio e Difesa".

Possono aderire alla Federazione, come Soci effettivi, anche le Associazioni di categoria, nonché le Federazioni di filiera di Confindustria rappresentative di interessi rientranti nei settori di attività rappresentati dalla Federazione stessa.

Possono inoltre aderire alla Federazione, in qualità di Soci aggregati, altre Associazioni e Organizzazioni, anche costituite da soggetti diversi dalle imprese, operanti nell'area di competenza della Federazione che, pur condividendo obiettivi e finalità generali della Federazione, non abbiano i requisiti per l'ammissione diretta ma che abbiano elementi di affinità, complementarità, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei Soci effettivi, sempre che le stesse non siano associate ad altra organizzazione operante, con scopi analoghi, al di fuori del sistema confederale.

Le Associazioni di categoria federate solo previo consenso della Federazione, potranno aderire direttamente a Confindustria; in tal caso le medesime Associazioni concorderanno con Confindustria l'entità del contributo ad essa dovuto.

Tra i Soci effettivi sono, da considerarsi Soci promotori quelli che hanno maggiormente contribuito alla costituzione dell'AIAD (già Associazione delle Industrie per l'Aerospazio, i Sistemi e la Difesa).

Art. 4

Ogni impresa, che intenda far parte della Federazione è tenuta a presentare domanda sottoscritta dal proprio legale rappresentante con l'indicazione del settore di cui all'art. 5, al quale aspira di essere iscritta.

Al Consiglio di Amministrazione compete di accettare o meno la domanda di iscrizione e di inquadrare opportunamente ciascuna impresa nel competente settore di specializzazione o, ove ne ricorrano i presupposti, anche in più settori.

La domanda comporta di per se la piena accettazione del presente Statuto in tutte le sue norme e del Regolamento associativo oltreché del Codice di Comportamento relativo agli impegni ed alle responsabilità etiche nella

conduzione degli affari e delle attività aziendali adottato dal Consiglio di Amministrazione della Federazione.

L'iscrizione alla Federazione dei Soci è impegnativa per un biennio a decorrere dall'inizio del mese in cui l'iscrizione avviene. Essa si intende tacitamente rinnovata di anno in anno in mancanza di formali dimissioni comunicate con lettera raccomandata almeno tre mesi prima del 31 dicembre di ogni anno.

SETTORI

Art. 5

Al momento dell'accettazione dell'iscrizione ogni Socio, in rapporto alle attività svolte e in ragione degli addetti dichiarati, è assegnato ad uno o più dei seguenti settori:

- 1) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di piattaforme, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali per impieghi civili;
- 2) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di piattaforme, sistemi ed equipaggiamenti aerospaziali per impieghi militari e di sicurezza;
- 3) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di piattaforme, sistemi ed equipaggiamenti navali per impieghi militari e di sicurezza;
- 4) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di piattaforme, sistemi ed equipaggiamenti terrestri per impieghi militari e di sicurezza;
- 5) progettazione, costruzione, revisione e riparazione di sistemi ed equipaggiamenti elettronici da impiegarsi nell'ambito delle produzioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) precedentemente descritti;
- 6) centri di ricerca;
- 7) società di applicazioni e servizi, nel settore spaziale, riferibili ad attività aeronautica, militare e di sicurezza;
- 8) imprese dedicate al comparto sportivo-civile, militare e della sicurezza.

CONTRIBUTI

Art. 6

La qualità di Socio effettivo comporta l'obbligo del pagamento dei contributi associativi nella misura annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica dell'Assemblea e con le modalità previste dal Regolamento.

I Soci sono tenuti a versare:

- a) una quota annuale fissa;
- b) una quota integrativa pro-capite per ogni addetto alle attività, escluse quelle di cui al punto 6) dell'art. 5, per le quali l'impresa è iscritta alla Federazione considerando il totale dei dipendenti, esclusi i dirigenti, in forza nelle rispettive imprese al 31 dicembre dell'anno precedente.

Per "Piccole Imprese", i requisiti delle quali saranno definiti dal Consiglio di Amministrazione, il Consiglio stesso potrà determinare, con successiva ratifica dell'Assemblea, misure diverse di contribuzione delle quote di cui ai punti a) e b) del presente articolo.

Le Associazioni di categoria che, previo consenso della Federazione aderiscono direttamente a Confindustria, sono esentate dal versamento dei contributi associativi.

Per i Soci aggregati il contributo annuale viene determinato tramite criteri specifici indicati nella delibera contributiva.

I Soci che abbiano receduto o siano decaduti per morosità possono essere riammessi a far parte della Federazione, a loro domanda ed a giudizio insindacabile del Consiglio di Amministrazione che determinerà le condizioni contributive dovute all'atto della riammissione a titolo di compenso per l'incremento patrimoniale della Federazione.

I contributi associativi riscossi dalla Federazione a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti e non sono rivalutabili.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 7

Sono organi della Federazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) Il Presidente ed i Vice Presidenti;
- e) Il Collegio dei Revisori contabili;
- f) il Collegio dei Probiviri.

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 8

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci e si riunisce normalmente nella sede sociale o, su decisione del Consiglio di Amministrazione, in altra sede.

Art. 9

L'Assemblea delibera:

- a) per referendum;
- b) in convocazione formale, obbligatoria nei casi di Assemblea Generale annuale ordinaria e di Assemblee straordinarie.

Spetta al Consiglio di Amministrazione della Federazione di stabilire di volta in volta a quale delle due forme ricorrere.

Art. 10

Hanno diritto di partecipare alle Assemblee tutti i Soci che siano in regola con il pagamento dei contributi e che comunque abbiano la qualità di Socio almeno da un mese prima della data di convocazione.

Ciascun Socio è rappresentato in Assemblea dal legale rappresentante o da persona munita di regolare delega ancorché ricopra la carica di Consigliere o di Probiro.

Ciascun Delegato può rappresentare anche altri Soci, ma non più di uno. E' tuttavia ammessa una pluralità di deleghe nell'ambito dei Soci facenti capo ad uno stesso Gruppo Societario

Art. 11

L'Assemblea è convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno dal Presidente della Federazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea deve essere convocata in via straordinaria quando ne sia fatta richiesta da tanti Soci che rappresentino almeno un quarto dei voti complessivi. Potrà altresì essere convocata in via straordinaria dal Consiglio, o su propria iniziativa, o a richiesta del Comitato Esecutivo.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti, assistito da un Segretario nominato di volta in volta dai convenuti.

Art. 12

Le Assemblee per referendum saranno indette secondo le modalità e nei

termini stabiliti caso per caso dal Consiglio di Amministrazione e si intendono valide qualunque sia il numero dei votanti.

Art. 13

Le Assemblee con convocazione formale sono indette con lettera raccomandata, fax o e-mail almeno quindici giorni prima della data di convocazione, salvo in caso di urgenza in cui tale termine può essere ridotto ad otto giorni. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di convocazione; la seconda convocazione può essere fissata nella stessa giornata della prima, almeno un'ora dopo.

Art. 14

Le Assemblee sono valide quando alla prima convocazione siano presenti o rappresentati tanti delegati che dispongano almeno della metà più uno dei voti attribuiti al complesso dei Soci; in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei voti rappresentati. In ogni caso per le modifiche statutarie, escluso lo scioglimento, regolato dal successivo art.31, è richiesta la partecipazione di tanti delegati che rappresentino almeno due terzi dei voti complessivi.

Art. 15

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei voti dei presenti aventi diritto al voto, senza tener conto degli astenuti.

Il voto può essere palese o segreto, quest'ultimo se così richiesto dalla maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto. Per le cariche sociali le votazioni avverranno sempre a voto segreto.

Per le modifiche allo Statuto l'Assemblea delibera con la maggioranza di due terzi dei voti dei presenti aventi diritto al voto.

Art. 16

Ciascun Socio dispone di un voto più eventuali voti suppletivi determinati in ragione di un voto per ogni 100 dipendenti (esclusi i dirigenti) o frazione superiore alla metà.

Art. 17

L'Assemblea Generale:

- a) elegge, secondo le norme degli artt.18, 23 e 27, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, i Vice Presidenti, i Revisori contabili ed i Proviviri;
- b) delibera:
- sull'indirizzo generale dell'attività della Federazione;
 - sulle relazioni annuali e sui bilanci;
 - sulla misura dei contributi associativi;
 - sulle modifiche allo Statuto;
 - sullo scioglimento della Federazione;
 - su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio alla sua approvazione o proposto da tanti Soci che rappresentano almeno un quarto dei voti complessivi spettanti alle imprese associate.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 18

Il Consiglio è composto da almeno sedici membri scelti tra persone di livello adeguato, come previsto dall'art. 27, e dura in carica due anni.

Nella definizione delle partecipazioni dovrà essere garantita la rappresentatività di tutti i settori di specializzazione di cui all'art. 5 fatta eccezione delle attività di cui al punto 6).

Esso risulta così costituito:

- almeno undici membri, in ragione di:
 - a.1) otto nominati dagli otto Soci effettivi - non considerando tra questi le Associazioni di categoria che aderiscono direttamente a Confindustria - che, nel periodo cui si riferisce la nomina del Consiglio, abbiano in forza il maggior numero di dipendenti, determinati secondo l'art.6;
 - a.2) fino a tre nominati dai Soci in ragione di un seggio per ogni duemilacinquecento dipendenti o frazione non inferiore a duemila unità. Tali seggi saranno attribuiti al Socio con il maggior numero di dipendenti, procedendo poi per gli altri Soci in ordine decrescente sempre in base al numero dei dipendenti.
- b) qualora non già compresi tra i Soci assegnatari dei seggi di cui al punto a), un seggio in rappresentanza di ciascuno dei Soci promotori (Elettronica, Fincantieri, Finmeccanica e Iveco);

- c) un seggio in rappresentanza di ciascuna Associazione di categoria, Socio effettivo della Federazione, che aderisce direttamente a Confindustria;
- cinque membri, eletti dall'Assemblea tra e dai soli Soci effettivi non già destinatari di seggi attribuiti ai fini dei punti a), b) e c); a tal fine viene considerato come unico Socio l'insieme delle Società appartenenti allo stesso Gruppo:
 - d) tre membri prescelti tra i Soci effettivi non in possesso dei requisiti di cui al punto e). Alla loro elezione provvederanno i soli Soci di pari requisiti; ciascuno di tali Soci non può votare per più di due candidati;
 - e) un membro prescelto tra i Soci effettivi che, nel periodo in cui si riferisce la nomina del Consiglio, rispondano ai requisiti di "Piccola Impresa", determinati secondo l'art. 6. Alla loro elezione provvederanno i soli Soci di pari requisiti; ciascuno di tali Soci non può votare per più di un candidato;
 - f) un membro in rappresentanza dei Soci aggregati. Alla sua elezione provvederanno i soli Soci di pari requisiti; ciascuno di tali Soci non può votare per più di un candidato. I Soci aggregati partecipano al Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

I membri nominati a termine dei punti a), b), d) e e) costituiscono il Consiglio di Amministrazione del Settore "Aerospazio e Difesa".

Art. 19

Il Consiglio è convocato per la prima volta dal Presidente uscente non oltre dieci giorni dalla data della sua elezione e nomina nel proprio ambito i membri del Comitato Esecutivo, includendo tra questi, il Presidente ed i Vice Presidenti.

Successivamente il Consiglio è convocato dal Presidente presso la sede sociale o in altra località almeno due volte all'anno e ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio.

La convocazione avviene mediante fax o e-mail da inviare almeno otto o, in caso di urgenza, due giorni prima della data fissata.

Al Presidente è concessa facoltà di invitare alle riunioni, in via permanente o di volta in volta, singole persone, in ragione del contributo che possono dare alla riunione. Gli invitati non hanno diritto di voto, ma possono intervenire al dibattito.

Art. 20

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica; mancando la maggioranza e trascorsa un'ora dalla convocazione la validità sussiste purché ne siano presenti almeno il

40%.

Ciascun membro del Consiglio, rappresentando nell'espletamento del proprio mandato l'interesse generale della Federazione, ha diritto ad un voto.

Le delibere sono adottate a maggioranza, senza tener conto degli astenuti. In caso di parità di voti sarà considerato decisivo il voto di chi presiede la riunione.

Art. 21

Il Consiglio:

- a) delibera sulle questioni generali secondo le direttive dell'Assemblea;
- b) predispone i bilanci e la relazione annuale, determinando l'entità dei contributi di cui all'art. 6;
- c) formula le proposte di modifica allo Statuto ed al Regolamento e convoca le Assemblee straordinarie ai sensi dell'art. 11;
- d) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- e) sanziona, su proposta del Comitato Esecutivo, le ammissioni di nuovi Soci ed il loro inquadramento nei settori di specializzazione di cui all'art. 5;
- f) delibera in materia di provvedimenti disciplinari a carico di Soci;
- g) delibera, anche su proposta del Comitato Esecutivo, l'istituzione di Commissioni alle quali assegnare specifici compiti e attribuzioni;
- h) delibera su ogni altra questione sottoposta dal Comitato Esecutivo;
- i) nomina il Segretario Generale della Federazione;
- k) nomina la Commissione di designazione per l'elezione del Presidente e propone all'Assemblea le candidature per la nomina del Presidente e dei Vice Presidenti;
- l) elegge/nomina i membri del Comitato Esecutivo;
- m) approva e adotta il Codice di Comportamento relativo agli impegni ed alle responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali delle imprese associate.

COMITATO ESECUTIVO

Art. 22

Il Comitato Esecutivo, eletto dal Consiglio a norma dell'art. 19, è composto da almeno dieci membri, come segue:

- a) otto membri designati dagli otto Soci destinatari dei seggi attribuiti a termine del punto a.1) dell'art.18;
- b) tutti gli eventuali Consiglieri eletti dall'Assemblea a termine del punto b) dell'art. 18;
- c) tutti gli eventuali Consiglieri eletti dall'Assemblea a termine del punto c) dell'art. 18;
- d) un membro scelto tra i tre Consiglieri eletti dall'Assemblea a termine del punto d) dell'art.18;
- e) un membro in rappresentanza della "Piccola Impresa".

I membri nominati a termine dei punti a), b), d) e e) costituiscono il Comitato Esecutivo del Settore "Aerospazio e Difesa".

Il Comitato Esecutivo dura in carica due anni.

Il Comitato Esecutivo si riunisce ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Per le convocazioni, le delibere e le votazioni del Comitato Esecutivo valgono le stesse norme stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato Esecutivo:

- a) regola e coordina l'attività della Federazione nello spirito delle norme contenute nello Statuto e secondo gli indirizzi forniti dall'Assemblea e dal Consiglio;
- b) delibera su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che non ecceda l'ordinaria amministrazione;
- c) nomina Comitati di Lavoro ad hoc in relazione a specifiche materie ed esigenze contingenti;
- d) delibera in caso di urgenza anche su questioni di specifica competenza del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte dello stesso, nella prima riunione successiva;
- e) può deliberare, in caso d'urgenza, su materie di competenza del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo, nella prima riunione successiva;
- f) delega al Segretario Generale i poteri per l'attuazione delle delibere sub a) e b).

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI

Art. 23

Il Presidente:

- a) rappresenta legalmente la Federazione;
- b) vigila sull'osservanza e applicazione dello Statuto e delle norme del Regolamento;
- c) convoca e presiede le Assemblee, il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo; può richiedere, su determinazione di quest'ultimo, l'intervento del Collegio dei Probiviri;
- d) mantiene contatti ad alto livello con Enti pubblici e privati, e personalità interessate ai problemi dei singoli settori di cui all'art. 5.

Il Presidente ed i Vice Presidenti vengono eletti dall'Assemblea, a norma dell'art. 17, mediante scrutinio segreto.

Il Presidente dura in carica 2 anni e può essere riconfermato.

In caso di assenza o di impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da uno dei Vice Presidenti.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Art. 24

I Revisori contabili sono eletti dall'Assemblea nel numero di tre titolari e due supplenti e durano in carica un biennio. Essi sono prescelti normalmente tra i quadri di diverse imprese associate ed eccezionalmente al di fuori di esse.

I Revisori hanno il compito di controllare la regolarità della gestione amministrativa della Federazione e di compilare la propria relazione ai bilanci. Assistono di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee Generali Ordinarie e Straordinarie.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 25

Il Collegio dei Probiviri è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea Generale fra i Rappresentanti dei Soci che non rivestano altre cariche sociali o anche all'infuori di essi.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente.

I Probiviri durano in carica un biennio.

Spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) esaminare in seconda istanza e deliberare sui ricorsi contro il mancato accoglimento delle domande di associazione e contro le decisioni del Consiglio in materia di attribuzione ai settori di specializzazione;
- b) deliberare sui ricorsi contro provvedimenti disciplinari decisi dal Consiglio a termini di Statuto e di Regolamento;
- c) vigilare sulla puntuale osservanza delle regole associative;
- d) dirimere in genere ogni controversia che sorgesse tra gli Organi della Federazione, tra questi ed i Soci e fra i Soci stessi in relazione ai patti associativi.

Il Collegio è convocato dal suo Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza con la presenza obbligatoria di tre membri effettivi o supplenti.

Le deliberazioni debbono essere verbalizzate e motivate.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 26

Il Segretario Generale:

- a) dà esecuzione alle delibere del Comitato Esecutivo e del Consiglio di Amministrazione;
- b) formula proposte di interesse generale sulle materie tecnico-economiche ed organizzative della Federazione al Comitato Esecutivo;
- c) coordina il funzionamento dei Comitati e delle Commissioni;
- d) mantiene i collegamenti agli opportuni livelli con Amministrazioni, Enti pubblici e privati e personalità interessate ai problemi dei singoli settori di cui all'art. 5;
- e) assicura la presenza della Federazione nei lavori di interesse dei singoli settori presso Enti nazionali ed internazionali;
- f) esercita le funzioni eventualmente a lui delegate dal Comitato Esecutivo e dal Consiglio di Amministrazione;
- g) garantisce il pratico funzionamento degli uffici associativi;
- h) firma gli atti di ordinaria amministrazione della Federazione.

Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea Generale, del

Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo.

CARICHE SOCIALI

Art. 27

Alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione possono essere eletti coloro che siano titolari, gerenti, membri dei consigli di amministrazione o dirigenti di Imprese Socie e per i quali non sussistano le cause di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art.2382 del c.c. per gli Amministratori di Società ovvero coloro che siano da essi legalmente autorizzati, avendone i necessari requisiti.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

FONDO COMUNE, ESERCIZIO SOCIALE

E BILANCI

Art. 28

Il fondo comune della Federazione è costituito:

- 1) dai contributi di cui all'art. 6;
- 2) dalle eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
- 3) dagli investimenti mobiliari o immobiliari;
- 4) dagli interessi attivi e dalle altre rendite patrimoniali;
- 5) dalle erogazioni e dai lasciti a favore della Federazione e dalle eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Durante la vita della Federazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ciascun anno solare è compilato il conto consuntivo della gestione, nonché il preventivo per l'esercizio successivo, costituito da stato patrimoniale, conto economico e prospetto delle fonti e degli impieghi dei fondi, da presentarsi all'Assemblea Generale con le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori contabili.

PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

Art. 29

La qualità di Socio si perde per:

- a) dimissioni, fermo restando l'impegno di adempiere a tutti gli obblighi assunti di cui all'art. 4;
- b) sopravvenuta mancanza parziale o totale dei requisiti richiesti per l'ammissione;

c) espulsione deliberata dal Consiglio per grave infrazione alle norme ed agli obblighi del presente Statuto o per motivi di indole morale.

In ogni caso la perdita della qualità di associato non esonera dal rispetto degli impegni assunti.

L'eventuale inadempimento agli obblighi contributivi dà luogo, secondo le procedure di legge, al recupero dei crediti e degli interessi di mora.

L'Associazione di categoria o l'impresa che per qualsiasi motivo perde la qualità di associato non ha alcun diritto sul fondo comune, così come previsto dall'art. 37 del Codice Civile.

ADESIONI DELLA FEDERAZIONE

Art. 30

La Federazione su iniziativa del Comitato Esecutivo potrà aderire ad altre Associazioni, Federazioni od Enti nazionali ed internazionali che abbiano per scopo la tutela degli interessi generali dell'industria italiana dell'alta tecnologia.

SCIoglimento DELLA FEDERAZIONE

Art. 31

La Federazione potrà essere sciolta, su proposta di tanti Soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti complessivi degli iscritti alla Federazione, per deliberazione presa con la maggioranza di quattro quinti dei voti stessi.

Nel caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Le eventuali attività di cui al precedente comma possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORME GENERALI

Art. 32

Tutte le deliberazioni degli Organi della Federazione sono raccolte in verbali trascritti in appositi libri e firmate dal Presidente e dal Segretario.

Art. 33

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle

norme di legge nonché ai principi ed allo Statuto di Confindustria.

L'elezione alle cariche direttive, nonché a quelle di Probiviro e di Revisore contabile deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto.

L'elezione avverrà su liste di candidati liberamente espressi dai componenti dell'organo competente all'elezione stessa. A tal fine i componenti dell'organo interessato verranno invitati con congruo anticipo a designare i propri candidati.

Infine, allorché si tratti di eleggere i componenti di un collegio, o comunque cariche plurime, ciascun elettore potrà votare per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire (in qualità di componente effettivo).



IL REGOLAMENTO ASSOCIATIVO

I) ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Organi della Federazione

Per lo svolgimento della sua attività la Federazione si avvale:

- 1) degli Organi deliberativi di cui all'art. 7 lett. a), b), c), d), e) dello Statuto;
- 2) delle Commissioni di Studio previste dall'art. 21 lett. g) dello Statuto;
- 3) dei quadri esecutivi della Federazione costituiti dagli Uffici della Sede Sociale in Roma al cui funzionamento è preposto il Segretario Generale della Federazione dal quale dipende tutto il personale dell'ufficio.

Funzionamento

a) Assemblea

- 1) La partecipazione dei Soci alle Assemblee è regolata dagli artt. dal 10 al 17 dello Statuto;
- 2) per la verifica della validità di costituzione dell'Assemblea e del risultato delle votazioni i partecipanti nominano due scrutatori.

b) Consiglio di Amministrazione

- 1) Il funzionamento del Consiglio è regolato dagli artt. dal 18 al 21 dello Statuto;
- 2) i Consiglieri impediti a partecipare alle riunioni, possono incaricare a presenziare, in loro vece, un Dirigente della stessa Azienda senza diritto di voto;
- 3) la convocazione del Consiglio è regolata dagli artt. 19 e 20 dello Statuto;
- 4) il Segretario permanente del Consiglio di Amministrazione è il Segretario Generale della Federazione;
- 5) se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione. I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea;

- 6) se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda all'elezione dei mancanti. I Consiglieri così nominati scadono con quelli in carica all'atto della loro nomina;
- 7) il numero dei Consiglieri nominati per cooptazione non deve superare il numero totale dei Consiglieri; pertanto non si può procedere ad ulteriore cooptazione, ma si deve convocare l'Assemblea, quando detta cooptazione crea la situazione di squilibrio di cui sopra.

c) Comitato Esecutivo

- 1) Il funzionamento del Comitato Esecutivo è regolato dall'art. 22 dello Statuto;
- 2) i Membri impediti a partecipare alle riunioni potranno farsi rappresentare, per singole sedute, da delegati di livello adeguato senza diritto di voto;
- 3) Segretario permanente del Comitato Esecutivo è il Segretario Generale della Federazione;
- 4) se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Membri, il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere nel più breve tempo possibile alla loro sostituzione.

d) Presidente e Vice Presidenti

- 1) Le funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono regolate dall'art. 23 dello Statuto;
- 2) qualora la carica di Presidente si renda vacante nel corso dell'esercizio, l'incarico viene assunto da uno dei Vice Presidenti, in attesa che l'Assemblea nomini il nuovo Presidente.

e) Segretario Generale

- 1) Le funzioni del Segretario Generale sono regolate dall'art. 26 dello Statuto;
- 2) nel caso di vacanza della carica, le relative funzioni sono assunte dal Presidente fino alla nomina del nuovo Segretario Generale, che dovrà avvenire entro i termini di tempo stabiliti dal Consiglio.

f) Controllo amministrativo

- 1) E' effettuato dal Collegio dei Revisori Contabili secondo le norme dell'art. 24 dello Statuto;
- 2) se si verifica una vacanza di un solo Membro il Collegio è egualmente

valido fino alla prossima Assemblea;

- 3) in caso di due vacanze si deve riunire l'Assemblea per la ricostituzione del Collegio.

g) Ricorsi e controversie

- 1) I compiti dei Probiviri sono regolati dall'art. 25 dello Statuto;
- 2) se nel corso dell'esercizio si rende vacante l'incarico di uno o due Probiviri, ad essi subentrano, fino alla prossima Assemblea ed in ordine di anzianità, i Supplenti.

h) Organico

Il Segretario Generale della Federazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione in base al disposto dell'art. 21, lett. i) dello Statuto è il Capo degli Organi esecutivi ed opera nei limiti dei mandati conferitigli dagli Organi deliberativi.

II) ISCRIZIONE, INQUADRAMENTO E RECESSO DEI SOCI

- 1) L'iscrizione e l'inquadramento dei Soci sono regolati dagli artt. 3, 4 e 5 dello Statuto;
- 2) il recesso dei Soci è regolato dagli artt. 4 e 29 dello Statuto;
- 3) in caso di recesso dalla Federazione, l'Associato recedente rinuncia a favore della Federazione stessa ad ogni e qualsiasi diritto sul patrimonio dell'Ente

III) DISCIPLINA ASSOCIATIVA

Lo Statuto e il presente Regolamento vincolano i Soci e la Federazione ad una disciplina di solidarietà, chiarezza e di reciproca collaborazione.

In particolare i Soci sono obbligati a:

- 1) rispettare tutte le disposizioni emanate dalla Federazione a termini di Statuto e di Regolamento, incluse le disposizioni del Codice di Comportamento di cui all'art. 21 lett. m), nonché le intese e gli accordi intercorsi tra i Soci con l'intervento della Federazione stessa (cfr. art. 2 dello Statuto, in particolare lett. l);
- 2) fornire le informazioni e le notizie loro richieste ai fini del raggiungimento degli scopi associativi. Tali informazioni e notizie verranno tenute riservate dalla Federazione e, se necessario, utilizzate

solo in forma riassuntiva, comunque senza indicazione della fonte;

- 3) comunicare alla Federazione quelle notizie che possano essere fonte di utilità e di orientamento agli altri Soci.

IV) CONTRIBUTI

- 1) Sono regolati dall'art. 6 dello Statuto e sono annualmente determinati dal Consiglio di Amministrazione come previsto dall'art. 21 lett. b) dello Statuto;
- 2) ciascun Socio è tenuto a denunciare alla Federazione entro il 15 gennaio di ogni esercizio il numero di dipendenti, esclusi i dirigenti, in forza nella propria Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente. La denuncia di cui sopra occorre per determinare i contributi associativi ed i voti spettanti ad ogni Associato come previsto dall'art. 16 dello Statuto;
- 3) il contributo fisso deve essere versato alla Federazione in unica soluzione nel periodo fra il 15 e il 31 dicembre precedente l'esercizio cui il contributo si riferisce; quello pro-capite deve essere versato anticipatamente per quadrimestri in ragione di un terzo del contributo globale annuo;
- 4) ad evitare che dall'inizio di ciascun esercizio fino alla prima Assemblea annuale, nel corso della quale vengono resi noti i contributi pro-capite, la Federazione si trovi in carenza finanziaria, i Soci sono tenuti a versare contemporaneamente alla quota fissa, un terzo del contributo pro-capite corrisposto nell'esercizio precedente. In seguito il Segretario Generale della Federazione comunicherà alle Associate, subito dopo l'Assemblea il conguaglio di detto versamento esigendo l'eventuale differenza riscossa in meno o accreditando quella riscossa in più;
- 5) i nuovi Soci sono tenuti a versare, a norma dell'art. 6 dello Statuto, il contributo associativo calcolato, per l'anno cui si riferisce, in dodicesimi a partire dal mese nel corso del quale il Consiglio di Amministrazione ha sancito l'ammissione;
- 6) il pagamento della somma di cui al precedente capoverso 5), dovrà avvenire entro 30 giorni dalla data della lettera con la quale la Federazione notifica all'interessato l'ammissione, precisandogli l'ammontare dei contributi dovuti;
- 7) i Soci sono tenuti a corrispondere anche eventuali contributi straordinari per spese eccedenti le previsioni e conseguenti a sopravvenute necessità debitamente riconosciute.
L'entità di tali contributi verrà ripartita fra i Soci in proporzione ai contributi ordinari versati nell'esercizio;
- 8) trascorsi 30 giorni dalla scadenza della data prescritta per i versamenti dei contributi e delle somme comunque dovute alla Federazione, questa, salvo cause riconosciute di forza maggiore, procederà

senz'altro ad incaricare della riscossione un istituto bancario che presenterà al Socio moroso una ricevuta da ritirare entro il termine di 30 giorni.

Se tale procedura non darà risultato, il Consiglio di Amministrazione prenderà provvedimenti disciplinari, a termini di Statuto e di Regolamento, senza pregiudizio delle ragioni di credito maturate in favore della Federazione.

V) SANZIONI DISCIPLINARI

- 1) Le infrazioni alla disciplina ed agli obblighi associativi rilevate dalla Federazione o ad essa denunciate per iscritto da Soci, saranno oggetto, previo accertamento, di sanzioni disciplinari da parte del Consiglio di Amministrazione;
- 2) le sanzioni disciplinari sono:
 - a) deplorazione comunicata per iscritto;
 - b) sospensione temporanea dall'attività della Federazione;
 - c) espulsione;
- 3) è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri avverso alle decisioni del Consiglio, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento;
- 4) dei provvedimenti della temporanea sospensione e della espulsione sarà data comunicazione a tutti gli Associati.

VI) NORME GENERALI

- 1) Per tutto quanto non previsto dallo Statuto e dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge nonché ai principi ed allo Statuto di Confindustria;
- 2) il presente Regolamento è parte integrante dello Statuto della Federazione ed è vincolante per l'Associato;
- 3) le eventuali modifiche devono essere deliberate dall'Assemblea.